SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2008, n. **111.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2008, N. 80

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2-*bis*»*;*

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008.

2-*bis.* Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

2-*ter.* Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

2-*quater.* In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

2-*quinquies.* All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-*ter* si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

2-*sexies.* Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

2-*septies.* All'onere derivante dal comma 2-*ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2-*octies.* L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-*quinquies*, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

al comma 3, le parole: «, primo periodo,» *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) il 24 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 13 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 14 e 20 maggio 2008.

Esaminato in aula il 13 maggio 2008 e approvato il 21 maggio 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1094):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 maggio 2008, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 e 28 maggio 2008; il 4 giugno 2008.

Esaminato in aula il 29 maggio 2008; il 4, 5, 10 giugno 2008 ed approvato, con modificazioni, l'11 giugno 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 4-B):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 8ª (Trasporti), in sede referente, l'11 giugno 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 14ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 8ª, in sede referente, il 17 e 18 giugno 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 giugno 2008.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 24 aprile 2008.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

08G0134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2008.

Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino».

IL MINISTRO DELL POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzaione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001 recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.LD.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotli in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2005 con il quale è stato confermato al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), l'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei riguardi della DOCG «Brunello di Montalcino» e delle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2003, così come modificato con decreto 4 dicembre 2003, con il quale è stato conferito al citato Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2003 con il quale è stato conferito al citato Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le rispettive DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Visto l'art. 11, comma 1, del citato decreto 29 marzo 2007 ai sensi del quale è stato confermato per un triennio l'incarico di controllo di cui ai decreti ministeriali innanzi citati nei riguardi dei predetti vini DOCG e DOC;

Considerato che sono in corso iniziative finalizzate ad accertare presunte violazioni nella produzione di talune partite del vino DOCG «Brunello di Montalcino», che riguardano anche il sistema dei controlli affidato al citato Consorzio di tutela;

Considerata la necessità — al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore — di adottare interventi volti rafforzamento del sistema dei controlli in tutte le fasi della filiera produttiva anche nei confronti delle altre denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un organo di garanzia, composto da esperti del settore vitivinicolo, al quale affidare temporaneamente il coordinamento e la supervisione dei controlli di cui trattasi, in stretta collaborazione con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e gli altri enti territoriali competenti in materia di gestione del sistema delle denominazioni di origine;

Decreta:

Articolo unico

1. È istituito un Comitato di garanzia con il compito di coordinamento e supervisione dell'attività di controllo sulla produzione del vino DOCG «Brunello di Montalcino» e dei vini DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo» di cui ai decreti ministeriali richiamati nelle premesse, per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

2. Sono nominati membri del Comitato il dott. Riccardo Ricci Curbastro, il prof. Vasco Boatto ed il dott. Fulvio Mattivi.

3. Al Comitato di Garanzia è affidato il compito di verificare la rispondenza del Piano dei cotro1li, con

particolare riferimento alle condizioni ampelografiche dei vigneti, alle tecniche viticole ed all'immissione al consumo.

4. In base alle risultanze dell'attività svolta il Comitato formula proposte relative all'introduzione di metodiche di controllo innovative finalizzate ad assicurare il rispetto dei disciplinari di produzione.

5. In relazione alla individuazione di non rispondenze e problemi specifici relativi all'attuazione del piano di cui al comma 1 il Comitato può proporre al Ministro ed alle autorità competemi interventi straordinari per assicurare il rispetto delle regole.

6. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2008

Il Ministro: ZAIA

08A04424

DECRETO 10 giugno 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 21 luglio 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 63950 del 18 luglio 2005;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno, con sede in Moliterno (PZ), con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione ««Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» l'organismo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 29 maggio 2006;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 luglio 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 21 luglio 2005 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzazione la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Basilicata.

Art. 7.

L'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A04386

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della società cooperativa «L'Albatro società cooperativa sviluppo turismo servizi e cultura», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «L'Albatro società cooperativa sviluppo turismo servizi e cultura» con sede in Grosseto, costituita in data 25 febbraio 1981, n. REA 63877, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Cherubini Claudio nato a Roma il 20 novembre 1962, con studio in Firenze via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A04339

DECRETO 17 aprile 2008.

Attuazione delle direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1977, n. 266.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando al CIPE la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;

Vista la deliberazione Cipe dell'8 agosto 1996, n. 168, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1996, n. 236, recante direttive per la concessione alle imprese del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione Cipe del 5 agosto 1998, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1998, n. 269, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha integrato il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, demandando al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

Visto l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di cui al citato comma 876 della medesima legge;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si dispone l'integrazione del Fondo di cui all'art. 1 comma 1, della legge

n. 266/1997, con le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione Cipe n. 125 del 23 novembre 2007, recante «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progeti strategici di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2008;

Visti in particolare i punti 3.3 ed 8 della predetta deliberazione Cipe del 23 novembre 2007 con i quali si dispone che la quantificazione a livello regionale delle risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009 verrà disposta con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avente natura non regolamentare, nonché con lo stesso decreto ministeriale verranno individuate le priorità cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalità di presentazione degli stessi, i soggetti beneficiari degli interventi regionali, le spese agevolabili, nonché le ulteriori disposizioni di attuazione della predetta deliberazione.

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal l° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Decreta:

Art. 1.

Aree di applicazione

1. Le aree interessate dal presente decreto sono quelle dell'intero territorio nazionale.

2. Le agevolazioni alle imprese sono concesse nel limite dell'intensità massima d'aiuto prevista dal regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), attraverso misure di aiuto regionali compatibili con tale forma di agevolazione.

Art. 2.

Progetti strategici

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti finalizzati ai seguenti obiettivi:

qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di degrado ed ai centri commerciali naturali e sostegno e qualificazione delle aree mercatali;

miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni, commerciali e turistici, finalizzata ad un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di economie di scala per le imprese.

2. Le iniziative da includere nei progetti strategici dovranno essere in linea con le seguenti priorità:

a) l'utilizzo della logica di distretto del terziario negli interventi di riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e turistico;

b) lo sviluppo delle reti di impresa e di servizi in comune;

c) l'integrazione delle attività commerciali, turistiche e dei servizi e l'integrazione tra singole imprese;

d) l'innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa delle imprese del commercio e del turismo;

e) la riqualificazione dei mercati su aree pubbliche e lo sviluppo di centri commerciali naturali;

f) il rafforzamento e incentivazione della attività di tutoraggio, preparazione, formazione ed informazione a favore degli insediamenti imprenditoriali del commercio e del turismo aventi caratteristiche innovative anche attraverso i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di cui al decreto legislativo n. 114/1998.

g) l'agevolazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell'impatto ambientale.

3. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto decorrerà il termine di centocinquanta giorni entro cui le regioni potranno presen-

tare al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che ne curerà l'istruttoria per gli aspetti di propria competenza, i progetti strategici da adottare nell'ambito degli obiettivi strategici di cui al precedente art. 2, comma 1.

4. I progetti strategici dovranno avere una articolazione triennale. Gli interventi previsti nei progetti strategici devono essere coerenti con i Programmi di sviluppo regionale nonché con le normative regionali e nazionali in materia.

5. I progetti strategici dovranno indicare:

a) gli obiettivi generali e specifici in relazione al contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale il progetto verrà realizzato;

b) la descrizione degli interventi proposti, con riferimento alle tipologie di azioni, ai soggetti beneficiari, alla forma degli interventi ed alle modalità di agevolazione;

c) il piano di copertura finanziaria dell'intervento proposto, articolato sulla base del prospetto allegato al presente decreto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura tale intervento;

d) i tempi di attuazione;

f) i risultati attesi;

g) il regime delle revoche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dai progetti strategici possono essere soggetti pubblici ed imprese.

2. Qualora i progetti strategici prevedano interventi a favore di soggetti pubblici, gli stessi devono integrarsi con interventi di incentivazione a favore delle imprese.

3. Le misure di incentivazione alle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, possono essere destinati ai seguenti soggetti beneficiai:

a) le imprese che esercitano attività commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, inclusa l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed il commercio su aree pubbliche;

b) le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, ed alle leggi regionali di settore;

c) le imprese e gli organismi fornitori di servizi strettamente connessi alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e previsti nei progetti strategici regionali;

d) gli organismi associati, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati e che hanno operatività nei luoghi del commercio inseriti nei progetti strategici.

Art. 4.

Spese agevolabili

1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei progetti strategici.

2. Sono escluse le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, nonché da Associazioni di categoria dei settori di competenza del presente decreto.

3. Le agevolazioni concesse nell'ambito dei progetti strategici non sono cumulabili con altre agevolazioni, comunque concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative.

4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

5. Le spese di funzionamento, puntualmente documentazione, sono riconosciute nel tetto massimo del 10% delle spese degli interventi. Nell'ambito delle stesse può essere ammessa a finanziamento la spesa prevista per l'eventuale nomina del responsabile di progetto.

Art. 5.

Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili

1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui all'art. 5, comma 3, a cofinanziamento dei progetti strategici regionali approvati ai sensi del successivo art. 6, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti.

I progetti strategici che non prevedono il cofinanziamento delle Regioni non sono presi in considerazione.

2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009, pari complessivamente a 110 milioni di euro, sono ripartite fra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

una quota fissa per ogni regione pari a 200 mila euro e per le Province Autonome di Trento e Bolzano pari a 100 mila euro;

per le regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, una ulteriore quota aggiuntiva del 25% ripartita in base alla misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la popolazione totale per le predette regioni;

le risorse restanti vengono ripartite fra tutte le regioni e province autonome sulla base della misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la popolazione nazionale;

3. La ripartizione a livello regionale delle complessive risorse 2007, 2008 e 2009 è, pertanto, così individuata:

Regione	Popolazione residente anno 2006	Quota riparto risorse 2007	Quota riparto risorse 2008	Quota riparto risorse 2009	Totale riparto
Piemonte	4.341.733	1.641.050	2.380.050	2.380.050	6.401.150
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste	123.978	240.950	261.950	261.950	764.850
Lombardia	9.475.202	3.345.350	4.958.350	4.958.350	13.262.050
Bolzano-Bozen	482.650	259.900	341.900	341.900	943.700
Trento	502.478	265.750	350.750	350.750	967.250
Veneto	4.738.313	1.771.700	2.577.700	2.577.700	6.927.100
Friuli Venezia Giulia	1.208.278	601.700	807.700	807.700	2.217.100
Liguria	1.610.134	734.300	1.008.300	1.008.300	2.750.900
Emilia Romagna	4.187.557	1.590.350	2.303.350	2.303.350	6.197.050
Toscana	3.619.872	1.401.200	2.017.200	2.017.200	5.435.600
Umbria	867.878	488.600	636.600	636.600	1.761.800
Marche	1.528.809	707.000	967.000	967.000	2.641.000
Lazio	5.304.778	1.960.850	2.863.850	2.863.850	7.688.550
Abruzzo	1.305.307	632.900	854.900	854.900	2.342.700
Molise	320.907	307.250	362.250	362.250	1.031.750
Campania	5.790.929	4.090.250	5.076.250	5.076.250	14.242.750
Puglia	4.071.518	2.934.550	3.627.550	3.627.550	10.189.650
Basilicata	594.086	598.450	699.450	699.450	1.997.350
Calabria	2.004.415	1.546.150	1.887.150	1.887.150	5.320.450
Sicilia	5.017.212	3.569.600	4.423.600	4.423.600	12.416.800
Sardegna	1.655.677	1.312.150	1.594.150	1.594.150	4.500.450
Totale	**58.751.711**	**30.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**110.000.000**

4. Eventuali ulteriori disponibilità saranno assegnate con successivo decreto sulla scorta di criteri da individuarsi da parte del Cipe, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le risorse di cui all'art. 2, comma 42, della legge n. 549/1995, non assegnate alle regioni e che - ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 4, del decreto legge n. 81/2007, potranno essere trasferite al medesimo Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997 - verranno destinate alla copertura finanziaria degli oneri statali relativi al cofinanziamento dei programmi regionali presentati in riferimento all'anno 2004.

6. Con successivo decreto si provvederà all'attribuzione delle risorse ai programmi regionali approvati dal competente Comitato di valutazione di cui alla deliberazione Cipe n. 100/1998, e non aventi copertura finanziaria, in misura proporzionale all'originario riparto delle risorse effettuato a favore delle medesime Regioni con decreto ministeriale del 19 luglio 2004.

Art. 6.

Meccanismi procedurali e funzionamento del Fondo

1. Nella valutazione dei progetti strategici sarà verificata in particolare la rispondenza degli interventi agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, ed alle priorità di cui all'art. 2, comma 2, l'immediata eseguibilità, il carattere innovativo, l'attivazione del cofinanziamento. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere modifiche ed aggiustamenti in relazione alle finalità ed agli obiettivi previsti dal presente decreto.

2. I progetti strategici sono approvati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, dal Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente ai progetti riguardanti il turismo, anche dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Qualora entro il termine sopraindicato non sia intervenuta una nota di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni il progetto strategico si intende approvato.

3. Con il decreto di approvazione del progetto strategico il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accredito alla regione di un anticipazione delle risorse fino alla concorrenza del 60% del contributo annualmente dovuto per la realizzazione del progetto strategico, modulata in termini di cassa nei limiti degli effettivi stanziamenti di bilancio resi disponibili dall'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2006, come integrato dall'art. 3, del decreto legge n. 159/2007.

4. Con cadenza annuale le Regioni inoltrano una relazione di monitoraggio degli interventi attivati nell'ambito dei progetti strategici, da sottoporre al Comitato di monitoraggio di cui al successivo art. 8. La mancata presentazione della predetta relazione comporterà l'interruzione dell'erogazione della quota di contributo annuo di cui al precedente art. 6, comma 3.

5. I progetti strategici devono essere rendicontati sulla base di tre stati di avanzamento, di cui uno a saldo, entro il termine di tre anni dalla data dell'erogazione dell'anticipazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità di riferimento. Tale termine è prorogabile di un anno su richiesta della regione e conforme parere del Comitato di monitoraggio.

6. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni chiedono al Ministero dello sviluppo economico l'erogazione dello stato d'avanzamento documentando le spese sostenute dai soggetti beneficiari e giustificando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del programma triennale.

7. Al fine dell'erogazione a saldo del contributo le regioni procedono alla verifica finale del progetto strategico ed inoltrano al Ministero dello sviluppo economico una relazione finale che evidenzia i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari, i risultati ottenuti con riferimento al rispetto degli obiettivi e delle priorità individuate nel progetto strategico, nonché i risultati delle verifiche effettuate sulle singole iniziative.

8. Il Ministero dello sviluppo economico dispone, sentito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per i progetti di propria competenza, dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 7.

Riserva di premialità

1. Il Ministero dello sviluppo economico, trascorso il termine di centocinquanta giorni di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, senza che vengano presentati i progetti strategici da parte delle regioni e delle province autonome, accantona le relative risorse da destinare alla premialità sul Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Alla riserva di premialità affluiscono, inoltre, le risorse impegnate a favore delle regioni e province autonome ma non documentate nell'ambito della relazione finale di cui al precedente art. 6, comma 7.

2. Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 8, le risorse che affluiscono alla riserva di premialità verranno ripartite, sulla base del medesimo criterio della popolazione residente, fra le Regioni che hanno rendicontato i progetti strategici nel termine di cui al precedente art. 6, comma 5, e che abbiano attivato un numero di interventi e/o di iniziative superiore a quelle previste nel periodo di riferimento, con esclusione del mero adeguamento dei costi.

Art. 8.

Comitato di monitoraggio

1. È istituito, senza oneri per lo Stato, il «Comitato di monitoraggio», in sostituzione del Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della delibera CIPE 8 agosto 1996.

2. Detto Comitato è nominato con successivo decreto, ed è composto da un dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e da tre rappresentanti delle Regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico.

3 Può partecipare alle riunioni del Comitato, con poteri consultivi, una rappresentanza delle Associazioni interessate e maggiormente rappresentative del partenariato economico e sociale.

4. Il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione dei progetti strategici, con particolare riferimento alla conformità dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, anche attraverso l'indicazione di proposte di correttivi negli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dei settori interessati dal presente decreto, fornisce il parere sulla concessione delle proroghe, inoltra al Ministro la proposta per la riallocazione delle risorse che affluiscono alla riserva di premialità di cui al precedente art. 7.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 137

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali del sen. Pasquale Viespoli;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro l'iniziativa legislativa, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché ogni altro atto individuato dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) alle funzioni della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, così come specificate dall'art. 1-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

b) alle funzioni della Direzione generale del mercato del lavoro, così come specificate dall'art. 1-*decies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

c) alle funzioni della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, così come specificate dall'art. 1-*undecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

d) alle funzioni della Direzione generale per le politiche previdenziali, così come specificate dall'art. 1-*duodecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

e) alle funzioni della Direzione generale per l'innovazione tecnologica, così come specificate dall'art. 1-*terdecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

f) alle funzioni della Direzione generale delle risorse umane e affari generali, così come specificate dall'art. 1-*quaterdecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

g) alle funzioni della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, così come specificate dall'art. 1-*quindecies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni;

h) all'attività di contenzioso nelle materie di cui alle lettere precedenti.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere - nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente - per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1, comma 2, e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al Sottosegretario di Stato medesimo.

2. Al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli è, inoltre, delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1, comma 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

3. È, altresì, delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato ed ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro:

a) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, anche internazionali, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, il coordinamento degli enti vigilati, nonché la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 maggio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 24

08A04468

DECRETO 23 maggio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Eugenia Maria Roccella.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali dell'on. Eugenia Maria Roccella;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Eugenia Maria Roccella;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro l'iniziativa legislativa, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché ogni altro atto individuato dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato On. Eugenia Maria Roccella é delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) all'assistenza sociale e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

b) alle politiche per il contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, incluse le forme più gravi di marginalità;

c) alle politiche per la promozione dei diritti e la tutela delle persone anziane, con particolare riferimento alle iniziative per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale;

d) alle politiche per la protezione sociale e la cura, nonché alla promozione di modelli di integrazione socio-sanitaria e programmazione coordinata dei livelli di intervento, in favore delle persone in condizioni di non autosufficienza, nonché in favore dei malati acuti, cronici e terminali;

e) alle politiche di inclusione sociale e promozione dei diritti delle persone con disabilità;

f) alle politiche per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) alle politiche di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate;

h) alla promozione delle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese;

i) al Fondo nazionale delle politiche sociali e altri fondi connessi, e alla valutazione e monitoraggio della spesa e delle politiche sociali;

j) al volontariato, all'associazionismo e alle formazioni sociali;

k) alle politiche di integrazione degli stranieri immigrati e di tutela dei minori stranieri;

l) alla salute delle donne con particolare riferimento alle politiche per la maternità, dal periodo preconcezionale (prevenzione, infertilità e sterilità, contraccezione), alla gravidanza (diagnostica prenatale e genetica, parto e puerperio) e al periodo post-nascita (allattamento, depressione post-parto, ecc.), incluse l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 19 febbraio 2004, n. 40;

m) alla ricerca scientifica in materia di procreazione assistita, di embriologia (gameti e embrioni umani) nonché di materiale biologico derivato da embrioni umani;

n) alle politiche di tutela della dignità delle persone nella fase conclusiva del ciclo vitale;

o) alla donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule, con particolare riferimento all'utilizzazione e conservazione di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale;

p) ai rapporti con l'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, l'Istituto superiore di Sanità e il Consiglio superiore di Sanità nelle materie delegate, secondo quanto disposto nelle lettere precedenti;

q) all'attività di contenzioso nelle materie di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Eugenia Maria Roccella é delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1, comma 2, e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al Sottosegretario di Stato medesimo.

2. Al Sottosegretario di Stato on. Eugenia Maria Roccella é, inoltre, delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1, comma 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

3. È, altresì, delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato ed ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro:

a) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, anche internazionali, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell ambito dell'amministrazione, o di altre ammini-

strazioni ovvero di enti pubblici, il coordinamento degli enti vigilati, nonché la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 maggio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 25

08A04469

DECRETO 23 maggio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali del prof. Ferruccio Fazio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro l'iniziativa legislativa, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché ogni altro atto individuato dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio é delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) alle materie afferenti la programmazione sanitaria, sentito il Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini per le materie a lei delegate;

b) alle materie afferenti le professioni sanitarie, ad eccezione dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), ivi compresa la formazione specialistica dei medici, nonché i rapporti istituzionali con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) al Servizio Informativo Sanitario

d) alla ricerca scientifica, con particolare riferimento all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto per la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro e agli altri Enti vigilati;

e) al farmaco e ai dispositivi medici, ivi compresa la vigilanza sull'Agenzia Italiana del Farmaco;

f) alla prevenzione e alla comunicazione, all'emergenza sanitaria, al Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), alle relazioni con le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale;

g) al Consiglio superiore di sanità;

h) al personale, organizzazione e bilancio;

i) al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

l) all'attività di contenzioso nelle materie di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente — per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1, comma 2, e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al Sottosegretario di Stato medesimo.

2. Al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio è, inoltre, delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1, comma 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

3. È, altresì, delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato ed ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro:

a) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, anche internazionali, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, il coordinamento degli enti vigilati, nonché la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonchè le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 maggio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 26

08A04470

DECRETO 23 maggio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina del sen. dott. Maurizio Sacconi a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali dell'on. Francesca Martini;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservate al Ministro l'iniziativa legislativa, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di carattere generale, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché ogni altro atto individuato dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:

a) alle relazioni con la Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla gestione dei profili relativi al Fondo sanitario nazionale, con particolare riferimento ai piani di rientro delle regioni interessate, al contenimento della spesa, al riparto del Fondo sanitario nazionale, sentito il Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio per le materie a Lui delegate;

b) alle materie della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;

c) alle materie della disabilità, riabilitazione e nomenclatore tariffario dell'assistenza protesica;

d) all'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante (Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante - SASN); al supporto delle funzioni della commissione medica di appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

e) alla corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ai ricorsi e ai risarcimenti in materia;

f) alla tenuta dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le relative associazioni sindacali per le cure primarie;

g) alla Croce Rossa Italiana;

h) all'attività di contenzioso nelle materie di cui ai punti precedenti.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere — nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che egli non ritenga di attendervi personalmente — per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1, comma 2, e ad ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al Sottosegretario di Stato medesimo.

2. Al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini è, inoltre, delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di cui all'art. 1, comma 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

3. È, altresì, delegata, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato ed ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro:

a) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, anche internazionali, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, il coordinamento degli enti vigilati, nonché la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente;

b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 23 maggio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 27

08A04471

DECRETO 3 giugno 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Acquam» di Roccaforte Mondovì in «Stille di Lurisia».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la domanda in data 21 maggio 2008, con la quale la Società Acque Minerali s.r.l., con sede in Abbiategrasso (Milano), viale Alessandro Manzoni n. 36, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Acquam» che sgorga nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) in «Stille di Lurisia»;

Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2003, n. 3514 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Fonte Acquam»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte Acquam» che sgorga nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) in «Stille di Lurisia»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente, della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 3 giugno 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A04385

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Piano nazionale della sicurezza stradale (articolo 32, legge n. 144/1999) terzo programma annuale di attuazione. (Deliberazione n. 143/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che autorizza la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale cui provvede il Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 81, con la quale questo Comitato ha approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

Vista la nota 12 dicembre 2007, prot. n. 0020018, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso la docu-

mentazione relativa al terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, tra cui una relazione illustrativa;

Visto il parere favorevole sul predetto terzo programma annuale espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 dicembre 2007;

Considerato che il programma ora sottoposto a questo Comitato, ai fini dell'approvazione prevista dalla legge n. 144/1999, viene qualificato terzo programma di attuazione del «Piano nazionale di sicurezza stradale», anche se rappresenta in realtà una prima fase, limitata al 2007, dell'aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 più innanzi citata, con la proposta di utilizzo delle somme stanziate per il corrente anno dalla medesima legge n. 296/2006;

Prende atto:

che il terzo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2007, è stato predisposto sentite le Regioni, l'UPI e l'ANCI in appositi tavoli di concertazione e si ispira ai seguenti principi generali:

sviluppo della concertazione interistituzionale e del partenariato pubblico-privato in una logica di sussidiarietà attiva;

rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale al fine di creare i presupposti di un miglioramento stabile della sicurezza stradale;

miglioramento e maggior cogenza dei meccanismi selettivi e premiali che consentono di concentrare le risorse sugli interventi più soddisfacenti;

che, alla luce di quanto sopra, il suddetto programma individua i seguenti settori principali ai quali riferire gli interventi concretamente realizzabili:

rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale, attraverso piani di formazione per tecnici e decisori, iniziative di contrasto dei comportamenti ad alto rischio ed iniziative volte a migliorare il rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti;

formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale, mediante l'attivazione di corsi pilota per popolazione in età scolare e campagne locali di informazione e sensibilizzazione;

interventi sulle componenti di incidentalità più importanti;

che i suddetti campi di intervento da ammettere a finanziamento sono stati definiti con riferimento alle scelte e agli orientamenti contenuti nell'«Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale» approvato dal Consiglio dei Ministri ed ai risultati dei due programmi precedenti riportati nel «Libro Bianco. Bilancio generale» predisposto dalla Segreteria tecnica della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

che il programma di cui trattasi utilizza le risorse disponibili per l'anno 2007, pari a 53 milioni di euro, prevedendone il riparto su base regionale, riparto sul quale si è positivamente espressa la Conferenza unificata nella citata seduta del 6 dicembre 2007;

che le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma comprendono una quota fissa di 1,1 milioni di euro per ciascun ente territoriale, per complessivi 23 milioni di euro, ed una quota variabile calcolata in base al «costo sociale» dell'incidentalità stradale di ciascun ente territoriale, per 30 milioni di euro complessivi;

che, in base ai suddetti criteri, circa il 70% delle risorse è attribuito al Centro nord (37,054 milioni di euro), per 117 progetti finanziabili in via indicativa, ed il residuo 30,1% (15,946 milioni di euro) al Sud per 50 progetti finanziabili, sempre in via indicativa;

che l'attuazione del Programma prevede le fasi dell'emanazione di bandi da parte delle regioni sulla base del bando tipo definito a livello nazionale, della costituzione di Commissioni regionali di selezione delle proposte da ammettere a cofinanziamento secondo i criteri premiali puntualmente esposti nella relazione del Ministero dei trasporti, della sottoscrizione di convenzioni tra regioni e province/comuni e della realizzazione degli interventi, da sottoporre a monitoraggio;

che è previsto che l'allocazione delle risorse venga effettuata — in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni — secondo procedure concorsuali e/o forme concertative gestite dalle regioni, sulla base di criteri principalmente di priorità e premialità;

che vengono individuati massimali indicativi per le quote di cofinanziamento, a carico dello Stato, di ciascun intervento, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di innovazione e rafforzamento delle politiche di sicurezza stradale promossi dal Programma in argomento;

che per seguire la programmazione regionale e la progettazione ed attuazione degli interventi è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra il Ministero dei trasporti, le regioni e rappresentanze di province e comuni, da convocare con periodicità trimestrale;

che per le annualità 2008 e 2009 le risorse previste dalla legge n. 296/2006 saranno rese disponibili sulla base dell'avvenuta allocazione delle risorse dell'anno

precedente e della rispondenza del programma regionale attivato agli obiettivi ed alle priorità indicate nel programma nazionale;

Delibera:

È approvato il terzo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2007;

Raccomanda al ministero dei trasporti di:

attivare uno stringente sistema di monitoraggio;

procedere, anche sulla base delle risultanze dell'attività di cui al punto precedente, a predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato l'aggiornamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale previsto dalla legge finanziaria 2007;

estendere a questo Comitato la relazione al Parlamento prevista dall'art. 32 della legge n. 144/1999.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 9 giugno 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 169

08A04472

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo per il giorno 15 maggio 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'Agenzia del territorio ha comunicato che è stata programmata la sostituzione del server censuario dell'ufficio provinciale di Arezzo, la quale ha comportato la chiusura dei servizi catastali per la intera giornata del 15 maggio 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 3717 in data 20 maggio 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'ufficio; la suddetta sostituzione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 340 del 28 maggio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio del 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 giugno 2008

Il direttore: ANGIÒ

08A04408

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali, dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 16 maggio 2008, prot. n. 3347, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa del trasferimento dati del Catasto Censuario al nuovo Server nei giorni 21 e 22 maggio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 4 giugno 2008, prot. n. 6174;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di catastali del sotto indicato ufficio come segue: nei giorni 21 e 22 maggio 2008.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 giugno 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A04340

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Finale Ligure area servizi di pubblicità immobiliare, dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 27 maggio 2008, prot. n. 5742, con la

quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'attivazione dei servizi di pubblicità immobiliare su piattaforma WEB nei giorni 20 e 21 maggio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 giugno 2008, prot. n. 6174;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: i giorni 20 e 21 maggio 2008.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona Sezione staccata di Finale Ligure;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 giugno 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A04338

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nel giorno 29 maggio 2008 relativamente all'accettazione delle formalità e delle ispezioni ipotecarie;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 5 giugno 2008, prot. n. 67/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 29 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 9 giugno 2008

Il direttore: GAIARSA

08A04429

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 24 aprile 2008)**, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 3)**, recante: «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del *comma 2*-bis.

2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008.

2-bis. *Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1º luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.*

2-ter. *Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.*

2-quater. *In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.*

2-quinquies. *All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2*-ter *si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.*

2-sexies. *Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.*

2-septies. *All'onere derivante dal comma 2*-ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:*

a) *quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

b) *quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;*

c) *quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.*

2-octies. *L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.*

3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera *d)*, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.

Riferimenti normativi:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1982, n. 57;

— Si riporta il testo dei commi 841 e 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

«847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n, 266, del Fondo di cui all'art. 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.».

— Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere *a)* e *b)* ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-*bis*;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.».

Art. 1-bis.

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie stru-

mentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni:

«2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A04543

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 16 maggio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Megan H. Jones, Agente Consolare degli Stati Uniti d'America in Venezia.

08A04387

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CAGNINA DI ROMAGNA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Cagnina di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno «Refosco» localmente denominato «Terrano». Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro - Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Cagnina di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cagnina di Romagna» non deve essere superiore a tonnellate 13,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite - anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo - la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,50%.

Il vino Cagnina di Romagna non può essere immesso al consumo in data anteriore al secondo giovedì del mese di ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

Art. 6.

Il vino «Cagnina di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, un pò tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico effettivo: minimo 8,50% vol.;

titolo alcolometrico totale: minimo 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome deve essere riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Cagnina di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve. Può anche figurare la menzione «dolce».

08A04456

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007

Elenco dei presidi medico-chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 392 del 6 ottobre 1998

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	09/01/2007	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE WP25	11738		X
2	09/01/2007	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION FORMICHE POLVERE	12988		X
3	09/01/2007	INDIA	PLURICID	18861		X
4	09/01/2007	RELEVI	JOLLY PLUS	19251	X	
5	09/01/2007	SYNGENTA	DEMAND CS	18207		X
6	15/01/2007	MADEL	DETERGENTE DISINFETTANTE COOP	19252	X	
7	15/01/2007	MADEL	PULIRAPID	19254	X	
8	15/01/2007	BOLTON MANITOBA	SMAC DISINFETTANTE SGRASSATORE	19255	X	
9	15/01/2007	JHONSONDIVERSEY	DAY	13718		X
10	15/01/2007	JHONSONDIVERSEY	DIVERSOL CX	2765		X
11	15/01/2007	CIFO	NEPHORIN MOSCHE E ZANZARE	19256	X	
12	15/01/2007	CIFO	NEPHORIN SCARAFAGGI FORMICHE E RAGNI	19259	X	
13	15/01/2007	GERMO	GERMODIS ROSA	19258	X	
14	15/01/2007	NM TECH	BACTERCLINE MULTIUSO	19258	X	
15	15/01/2007	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC GEL SCARAFAGGI	18504		X
16	15/01/2007	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE WHITE IC	18610		X
17	15/01/2007	NOVARTIS	OXYFLY 10 CS	19151		X
18	15/01/2007	RELEVI	JOLLY PLUS MONODOSE	19261	X	
19	15/01/2007	COPYR	VESPA JET	19260	X	
20	18/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON BETA CASA	7450		X
21	18/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON BETA	4756		X
22	18/01/2007	FLEET ITALY	BETA AMBIENTE	10712		X
23	18/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
24	23/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON ALFA DOCCIA	18758		X
25	18/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON DELTA	18476		X
26	18/01/2007	FLEET ITALY	BERGAMON PRONTO 2	18603		X
27	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON BETA CASA	7450		X
28	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON BETA	4756		X
29	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
30	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON ALFA DOCCIA	18758		X
31	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON DELTA	18476		X
32	18/01/2007	BERGAMON	BERGAMON PRONTO 2	18603		X
33	18/01/2007	UNITECTA ITALIANA	XYLADECOR N	14789		X
34	18/01/2007	UNISPRAY	FULMI KILLER SCARAFAGGI E FORMICHE	19262	X	
35	23/01/2007	KOLLANT	ANTIVESPE	18616		X
36	23/01/2007	SODALCO	FRESH & CLEAN SALVIETTE UMIDIFICATE MILLEUSI DISINFETTANTI	18918		X
37	23/01/2007	SODALCO	FRESH & CLEAN SALVIETTINE UMIDIFICATE BIMBI ANTIBATTERICHE	19094		X
38	23/01/2007	EMMEGI DETERGENTS	MIRABILIOSO SGRASSATORE	19197		X
39	23/01/2007	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN FORTE VT6	12726		X
40	29/01/2007	UNITECTA ITALIANA	XYLAMON COMBI N	14781		X
41	29/01/2007	UNITECTA ITALIANA	XYLAMON IMPRAGNIERGRUND N	14786		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
42	29/01/2007	UNITECTA ITALIANA	XYLAMON HOLZWRMTOD	13816		X
43	29/01/2007	JOHNSON WAX	RAID VESPE E NIDI	19263	X	
44	30/01/2007	LOMBARDA H	ELLESAN	19149		X
45	08/02/2007	JOHNSON WAX	OFF! LOZIONE	13154		X
46	08/02/2007	INDIA	VIRQUAT 10	13913		X
47	08/02/2007	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN ACTIV VT5	18941		X
48	08/02/2007	MARIO MAZZONI	OAK ANTITARLO	19264	X	
49	08/02/2008	JOHNSONDIVERSEY	DEOSAN MOSTOCIDE	19265	X	
50	09/02/2007	FIRMA	DRY	19266	X	
51	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON BETA CASA	7450		X
52	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON BETA	4756		X
53	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
54	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON ALFA DOCCIA	18758		X
55	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON DELTA	18476		X
56	09/02/2007	CHEFARO PHARMA ITALIA	BERGAMON DELTA	18603		X
57	14/02/2007	GUABER	GREYS SALESMACCHIA DISINFETTANTE	19135		X
58	14/02/2007	ORMA	LARVISTOP	19267	X	
59	14/02/2007	CIFO	NEPHORIN VESPE	19268	X	
60	15/02/2007	KELEMATA	NIBROX	11245		X
61	15/02/2007	KELEMATA	NIBROX FAZZOLETTI DISINFETTANTI	12044		X
62	15/02/2007	KELEMATA	AZTEC INSETTIFUGO	9287		X
63	15/02/2007	KELEMATA	GENERALSEPTIC	9118		X
64	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	ACTISENE C 300	18359		X
65	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	BEN HUR BARRIER	18942		X
66	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	BEN HUR DISINFETTANTE ANTICALCARE	18943		X
67	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	APESIN AP 3 PLUS	18800		X
68	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	APESIN DSR 50	18817		X
69	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	APESIN DSR 60	18816		X
70	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	APESIN HEALTH	16566		X
71	15/02/2007	WERNER & MERTZ ITALIA	DS 22 DISINFETTANTE	15206		X
72	15/02/2007	DITTA MARIO MAZZONI EREDI	TIMPEST PLATINUM	19269	X	
73	15/02/2007	BLANCHON ITALIA	SYNTILOR TRATTAMENTO ANTITARLO PER LEGNO AQUARETHANE	19270	X	
74	15/02/2007	JOHNSON WAX	RAID OUTDOOR	17924		X
75	20/02/2007	INDIA	TIGREX COMPRESSE	19245		X
76	20/02/2007	VIKEM	BIXAN GEL	19271	X	
77	20/02/2007	VIKEM	BIXAN MG	19272	X	
78	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE ROLL ON	19184		X
79	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE LATTE SPRAY	19185		X
80	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE CREMA	19183		X
81	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL GEL	18224		X
82	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL BABY	18236		X
83	20/02/2007	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL LOZIONE NO GAS	18235		X
84	20/02/2007	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN PLUS VT53	19001		X
85	20/02/2007	OX CTA SYNTHESIS	OX AGUA	19273	X	
86	28/02/2007	LOMBARDA H	DECS COMPRESSE	19274	X	
87	01/03/2007	BASF	TERMIDOR SC	19275	X	
88	01/03/2007	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	PRESEPT COMPRESSE	15705		X
89	01/03/2007	MAYER BRAUN	VESPAMAYER SCHIUMOGENO	18769		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
90	01/03/2007	MAYER BRAUN	FORMIMAYER	18498		X
91	01/03/2007	MAYER BRAUN	VESPAMAYER	18143		X
92	01/03/2007	ARTSANA	ZANZA STOP PLUS LOZIONE E SPRAY	18539		X
93	01/03/2007	ARTSANA	ZANZA STOP PLUS STICK	18538		X
94	01/03/2007	ARTSANA	ZANZA STOP PLUS GEL	18774		X
95	02/03/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	SUMILARV 0,5 G	18211		X
96	06/03/2007	ZOBELE	SANDOKAN SPIRALI PROFUMATE ANTIZANZARE	19114		X
97	06/03/2007	ZOBELE	SANDOKAN PIASTRINE PROFUMATE ANTIZANZARE	18345		X
98	08/03/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	VECTOBAC 12 AS	15736		X
99	12/03/2007	ZOBELE	ACTI ZANZA BREAK	19021		X
100	12/03/2007	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE WG 250	19276	X	
101	12/03/2007	RECKITT BENCKISER	NAPISAN PLUS	18132		X
102	12/03/2007	FIRMA	SANITRE'	19277	X	
103	12/03/2007	ALLEGRINI	CREAM SOAP FOR HANDS ANTIBATTERICO	19278	X	
104	12/03/2007	MAYER BRAUN	ZANZARA MAYER	18836		X
105	12/03/2007	JOHNSON WAX	RAID SCARAFAGGI	18945		X
106	12/03/2007	HUCKERT'S INTERNATIONAL	PHYTOGEL SANITIZER	19279	X	
107	12/03/2007	JOHNSN WAX	RAID ESCA FORMICHE	18944		X
108	12/03/2007	POLIFARMA	NORICA SPRAY	13320		X
109	12/03/2007	POLIFARMA	SH3 SHAMPOO	15411		X
110	12/03/2007	POLIFARMA	OTTOCID®	18114		X
111	12/03/2007	BAYER CROPSCIENCE	RODILON FORTE MONODOSE	19280	X	
112	12/03/2007	FALP	MK 1	19281	X	
113	12/03/2007	COPYR	PERTRIN S	11809		X
114	12/03/2007	COPYR	VESPASTOP	18935		X
115	12/03/2007	COPYR	VESPA ALT	19208		X
116	12/03/2007	COPYR	BIOMIST	3726		X
117	12/03/2007	LOMBARDA H	LH GEL	19215		X
118	12/03/2007	RECKITT BENCKISER	NAPISAN TABS EXTRA	18830		X
119	12/03/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	TEKNAR HP	14558		X
120	12/03/2007	BAYER CROPSCIENCE	ACQUA K OTHRINE	19157		X
121	12/03/2007	ZAPI	TETRACIP ZAPI SPRAY	15441		X
122	12/03/2007	MAPA SPONTEX	VITOMIT TARMICIDA CB2 NUOVA FORMULA	19282	X	
123	12/03/2007	EUROSPITAL	IGEN	19037		X
124	19/03/2007	FIDEA	ALT MUFFA	19202		X
125	19/03/2007	EMMEGI DETERGENTS	LINDOKAL	18595		X
126	19/03/2007	EMMEGI DETERGENTS	MIRABILIOSO WC GEL	18593		X
127	19/03/2007	EMMEGI DETERGENTS	MIRABILIOSO SGRASSATORE	19197		X
128	22/03/2007	GERMO	OASIS	17108		X
129	22/03/2007	GERMO	MULTIUSI	12671		X
130	22/03/2007	COPYR	SUGARKILL	17850		X
131	22/03/2007	EUROSPITAL	FENPLUS	6655		X
132	22/03/2007	EUROSPITAL	CLORAL EUROSPITAL	18421		X
133	22/03/2007	ZOBELE	SANDOKAN LIQUIDO ANTIZANZARA	18701		X
134	22/03/2007	ZELNOVA	PYTETRIN PLUS	18424		X
135	27/03/2007	VEBI	MOSCHINA	18395		X
136	27/03/2007	ITALSILVA	SPUMA DI SCIAMPAGNA MARSIGLIA BIANCOPURO	18630		X
137	27/03/2007	GUABER	GREY INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	4404		X

*b3M

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
138	27/03/2007	GUABER	GREY INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE	8631		X
139	27/03/2007	GUABER	GREY LIQUIDO FORTE	9071		X
140	27/03/2007	GUABER	GREY MAT FORTE	10426		X
141	27/03/2007	GUABER	GREY MOSCHE E ZANZARE "N"	18649		X
142	27/03/2007	GUABER	GREY SCARAFAGGI E FORMICHE	18650		X
143	27/03/2007	GUABER	GREY ANTITARME	18707		X
144	27/03/2007	GUABER	GREY VESPE INSETTICIDA	18740		X
145	27/03/2007	GUABER	GREY DEO' SANITY DISINFETTANTE	18882		X
146	27/03/2007	GUABER	BIO VAPE MOSCHE E ZANZARE	3525		X
147	27/03/2007	GUABER	VAPE® INSETTI STRISCIANTI	4469		X
148	27/03/2007	GUABER	VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE	6809		X
149	27/03/2007	GUABER	VAPE OPEN AIR	7420		X
150	27/03/2007	GUABER	VAPE ZANZARE	7927		X
151	27/03/2007	GUABER	VAPE SPIRALI ZANZARIFUGHE	8110		X
152	27/03/2007	GUABER	VAPEPHARM	8400		X
153	27/03/2007	GUABER	VAPE PICK STOP CREMA	8411		X
154	27/03/2007	GUABER	ROLL ON ANTIPUNTURA	8412		X
155	27/03/2007	GUABER	VAPE ANTIPUNTURA	8413		X
156	27/03/2007	GUABER	ANTIPUNTURA DRY	8496		X
157	27/03/2007	GUABER	VAPE SPRAY ANTIPUNTURA	8791		X
158	27/03/2007	GUABER	ZANZAREX SUPER	8997		X
159	27/03/2007	GUABER	JOLLY MAT	9002		X
160	27/03/2007	GUABER	TOPO LI ZAC	9031		X
161	27/03/2007	GUABER	X 18 - 1F	9039		X
162	27/03/2007	GUABER	ORIGINAL MAT	9043		X
163	27/03/2007	GUABER	VAPE PHARM "E"	9044		X
164	27/03/2007	GUABER	VAPE MAGIC "E"	9045		X
165	27/03/2007	GUABER	VAPE MOSCHE E ZANZARE S	9069		X
166	27/03/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA MOSCHE E INSETTI DIURNI	9070		X
167	27/03/2007	GUABER	Y 42 - 1 A	9072		X
168	27/03/2007	GUABER	NUOVO VAPE MAT A	9073		X
169	27/03/2007	GUABER	Y 22 - 1 F	9074		X
170	27/03/2007	GUABER	MOSQUITO MAT	9902		X
171	27/03/2007	GUABER	VAPE MAT FARM B.S.	9969		X
172	27/03/2007	GUABER	NEW VAPE MAT PHARM	9980		X
173	27/03/2007	GUABER	VAPE MAT ZZZ	9984		X
174	27/03/2007	GUABER	NEW VAPE MAT ZZZ	9991		X
175	27/03/2007	GUABER	DITAN POLVERE	10480		X
176	27/03/2007	GUABER	DITAN LIQUIDO	10482		X
177	27/03/2007	GUABER	RAT KILLER ZOLLE	10684		X
178	27/03/2007	GUABER	SERAT	10686		X
179	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE	10747		X
180	27/03/2007	GUABER	SANITY GREY	10838		X
181	27/03/2007	GUABER	VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE	10919		X
182	27/03/2007	GUABER	SCARAFAGGI E FORMICHE INSETTICIDA IN POLVERE	11727		X
183	27/03/2007	GUABER	OMIFAN MZ	11808		X
184	27/03/2007	GUABER	TOPINAMBUR ESCA RATTICIDA	12045		X
185	27/03/2007	GUABER	VAPE GRANDI AMBIENTI	12325		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
186	27/03/2007	GUABER	VAPE TERRAZZE E GIARDINI	12328		X
187	27/03/2007	GUABER	RODITAN 9	13116		X
188	27/03/2007	GUABER	RODITAN CB	13118		X
189	27/03/2007	GUABER	VAPE KO POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	13589		X
190	27/03/2007	GUABER	RODITAN 15	13788		X
191	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI	15135		X
192	27/03/2007	GUABER	TRITAN LIQUIDO	15236		X
193	27/03/2007	GUABER	VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE	16391		X
194	27/03/2007	GUABER	VAPE MAGIC	16688		X
195	27/03/2007	GUABER	VAPE MAT E	17051		X
196	27/03/2007	GUABER	VAPE ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI MC	17943		X
197	27/03/2007	GUABER	BAYGON MOSCHE ZANZARE PLUS	18040		X
198	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO MOSCHE - ZANZARE CONCENTRATO	18188		X
199	27/03/2007	GUABER	VAPE® ACARI	18218		X
200	27/03/2007	GUABER	FITO SCARAFAGGI E FORMICHE	18240		X
201	27/03/2007	GUABER	MULTINSETTO	18280		X
202	27/03/2007	GUABER	ANTIPUNTURA LOZIONE	18302		X
203	27/03/2007	GUABER	VAPE DERM ANTIPUNTURA HERBAL	18303		X
204	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO 2	18335		X
205	27/03/2007	GUABER	VAPE TARME "S"	18365		X
206	27/03/2007	GUABER	VAPE® VESPE	18461		X
207	27/03/2007	GUABER	VAPE PORTATILE RICARICA INSETTICIDA	18575		X
208	27/03/2007	GUABER	VAPE® PHARM MAGIC E	18609		X
209	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO RAGNI CIMICI MILLEPIEDI	18654		X
210	27/03/2007	GUABER	VAPE®I TARLI	18655		X
211	27/03/2007	GUABER	VAPE SUPER KO 2 SCARAFAGGI E FORMICHE	18656		X
212	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE "N"	18657		X
213	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO ANTIPULCI ANTIZECCHE	18664		X
214	27/03/2007	GUABER	VAPE PORTATILE OPEN AIR	18738		X
215	27/03/2007	GUABER	VAPE TECNO SCHERMO TOTALE	18739		X
216	27/03/2007	GUABER	VAPE TARME	18760		X
217	27/03/2007	GUABER	TECNO VESPE	18821		X
218	27/03/2007	GUABER	SHAMPOO ANTIPIDOCCHI	18831		X
219	27/03/2007	GUABER	VAPE PHARM PORTATILE	18962		X
220	27/03/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA STRISCIANTI	18979		X
221	27/03/2007	GUABER	VAPE STRISCIANTI POLVERE	19097		X
222	27/03/2007	GUABER	GREY SALESMACCHIA DISINFETTANTE	19135		X
223	27/03/2007	GUABER	GREY SANITY SALVIETTE DISINFETTANTI	19136		X
224	27/03/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA CONTRO FORMCHE E MILLEPIEDI	19204		X
225	27/03/2007	BAYER SPA	DELEGOL NF	18099		X
226	27/03/2007	ZOBELE	BENGAL LOZIONE ANTIZANZARA	18702		X
227	27/03/2007	ZOBELE	ZANALT LOZIONE ANTIZANZARA	18700		X
228	03/04/2007	ZOBELE	ZIG ZAG PIASTRINA ZANZARICIDA PROFUMATA	18343		X
229	05/04/2007	EIVER SNC	MITOS ANTITARLO SPRAY	19283	X	
230	06/04/2007	GERMO	SANI FORMIO FORTE	17634		X
231	06/04/2007	BLUE LINE	CIPEX 10 E	14780		X
232	06/04/2007	BLUE LINE	ECOTHRIN	16758		X
233	06/04/2007	BOLTON MANITOBA	WC NET	16949		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
234	06/04/2007	CHEMTURA	DEVICE WP	8894		X
235	06/04/2007	ASSUT EUROPE	CLORASUT	19191		X
236	06/04/2007	ASSUT EUROPE	IODOSUT	19190		X
237	06/04/2007	ASSUT EUROPE	TRICLOSUT	19192		X
238	06/04/2007	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
239	06/04/2007	COPYR	SPRIN	18124		X
240	06/04/2007	SEPRAN	JET	18661		X
241	06/04/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	DETRANS CIK	19284	X	
242	17/04/2007	BLEU LINE	CHIROTOX	14748		X
243	17/04/2007	BLEU LINE	BIORESOL	10970		X
244	17/04/2007	BLEU LINE	PUNTO... & BASTA	4498		X
245	19/04/2007	MARIO MAZZONI	TIMPEST GOLD IMPREGNANTE INSETTICIDA	19091		X
246	20/04/2007	NETTUNO	NEXAN	18730		X
247	20/04/2007	BAYER CROPSCIENCE	QUICK BAYT	18938		X
248	20/04/2007	ERGON SUTRAMED	CLORAMED	19188		X
249	20/04/2007	ERGON SUTRAMED	TRICLOMED	19189		X
250	20/04/2007	ERGON SUTRAMED	IODOMED	19187		X
251	20/04/2007	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE AL	19223		X
252	20/04/2007	INDIA	NOCURAT PLUS PASTA	19285	X	
253	20/04/2007	INDIA	DELTAMINE TC	19286	X	
254	20/04/2007	MARIO MAZZONI	TIMPEST ANTITARLO	18744		X
255	20/04/2007	BAYER CROPSCIENCE	AQUA K OTHRINE	19157		X
256	20/04/2007	DOW AGROSCIENCES	SPY	18949		X
257	20/04/2007	MARIO MAZZONI	TIMPEST PLATINUM	19269		X
258	20/04/2007	HENKEL	BREF BAGNO	19032		X
259	20/04/2007	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE	19287	X	
260	20/04/2007	INDIA	MICROSIN	18277		X
261	23/04/2007	COFARM	SIM SPRAY	12504		X
262	23/04/2007	SANITAS	SANITAS PRONTO	18608		X
263	02/05/2007	DASTY ITALIA	DASTY SGRASSATORE DISINFETTANTE	18956		X
264	02/05/2007	ESOFORM	MEDIC'S	13073		X
265	02/05/2007	ZAPI	SPEED SPRAY	18482		X
266	02/05/2007	ZOBELE	STOP SPIRALIA	19288	X	
267	04/05/2007	REAL CHIMICA	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE DISINFETTANTE	18922		X
268	07/05/2007	NOVARTIS	OXYFLY 10 CS	19151		X
269	07/05/2007	CONTER	STOP TIGRE ZANZARE	19290	X	
270	07/05/2007	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE SPRAY FORMICHE	19289	X	
271	07/05/2007	BAYER CROPSCIENCE	RODILON PASTA	19237		X
272	10/05/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	SUMITHRIN 10 SEC	14312		X
273	10/05/2007	ZAPI	TRIFORM POLVERE	19291	X	
274	10/05/2007	CIFO	VESPHORIN	19292	X	
275	10/05/2007	GUABER	VAPE ANTIPUNTURA	8413		X
276	10/05/2007	MATERIS	MICOSTERYL 1	15046		X
277	10/05/2007	ECOLAB	UDDERGOLD PLATINUM	16170		X
278	10/05/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	PESGUARD LG 13	19293	X	
279	10/05/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	PESGUARD WBA AEROSOL	19294	X	
280	10/05/2007	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE	19296	X	
281	10/05/2007	RELEVI	TARMIBLOK PLUS SPRAY TRIPLA AZIONE	19295	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGINE	1A REG.	MODIFICA
282	22/05/2008	BLEU LINE	TETRAPIU' MULTIPURPOSE	11826		X
283	22/05/2008	COLKIM	FLYTRIN	11525		X
284	22/05/2008	SOCHIL	SOQUAT	13292		X
285	22/05/2008	SOCHIL	IGIESAN	15399		X
286	22/05/2008	SOCHIL	LD AMMONIO 20	8140		X
287	22/05/2008	BERGEN	ZANZAUX	19297	X	
288	22/05/2008	SUMITOMO CHEMICAL UK	PESGUARD A 5 FL	18239		X
289	22/05/2008	ZAPI	AVIDUST	7078		X
290	22/05/2008	BAYER CROPSCIENCE	BAYCIDAL WP 25	17895		X
291	22/05/2008	CANDIOLI	FOLTENE SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	14511		X
292	28/05/2007	SOREX	AVERT ESCA SCARAFAGGI	18952		X
293	29/05/2007	CHIFA	TRI TEC 14	17937		X
294	30/05/20073	SOCHIL	SOQUAT	13292		X
295	30/05/2007	SOCHIL	LD AMMONIO 20	8140		X
296	30/05/20073	SOCHIL	IGIESAN	15339		X
297	30/05/2007	BLEU LINE	LEIQUAT 10	12090		X
298	30/05/20073	BLEU LINE	ALTOGRAN	13632		X
299	30/05/2007	BERGEN	FLASH 24	19298	X	
300	12/06/2007	GUABER	VAPE PORTATILE OPEN AIR	18738		X
301	12/06/2007	BAYER SC	SOLFAC EW	13624		X
302	12/06/2007	BASF ITALIA	FENDONA 60 SC	18381		X
303	12/06/2007	COPYR	SPRIN	18124		X
304	12/06/2007	COPYR	VESPASTOP	18935		X
305	12/06/2007	ZOBELE	SPIRALE ZANZARIFUGA SZ 202	19299	X	
306	12/06/2007	GUABER	VAPE OPEN AIR	7420		X
307	12/06/2007	ZOBELE	SPIRALE ZANZARIFUGA SZ 200	19300	X	
308	12/06/2007	PIZZOLOTTO	TEXIL AMMORBIDENTE DISINFETTANTE	19301	X	
309	12/06/2007	LOMBARDA H	LH DERMOWASH	19302	X	
310	12/06/2007	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X
311	12/06/2007	ZELNOVA	H10 ZANZARICIDA LIQUIDO	17533		X
312	12/06/2007	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE	18112		X
313	18/06/2007	BASF ITALIA	FASLANE 2% GEL	18377		X
314	18/06/2007	BASF ITALIA	FENDONA 15 SC	18409		X
315	18/06/2007	BASF ITALIA	TENOPA	18487		X
316	18/06/2007	BASF ITALIA	STORM SECURE	18792		X
317	18/06/2007	KWIZDA FRANCE	DOBOL®	18936		X
318	18/06/2007	KWIZDA FRANCE	DOBOL HYDROMEC	19250		X
319	18/06/2007	KWIZDA FRANCE	BIXAN GEL	19271		X
320	18/06/2007	KWIZDA FRANCE	BIXAN MG BARRIERE PER INSETTI	19272		X
321	18/06/2007	BAYER CROPSCIENCE	AQUA K OTHRINE	19157		X
322	18/06/2007	CROMPTON	DEVICE SC 15	19033		X
323	18/06/2007	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE PRIME	19306	X	
324	18/06/2007	BOUTY	ANTIZANZARA INSETTOREPELLENTE VAPO	19305	X	
325	18/06/2007	BOUTY	ANTIZANZARA INSETTOREPELLENTE ROLL ON	19304	X	
326	18/06/2007	MIDAC	SCHIUMASOL PLUS	19303	X	
327	25/06/2007	BASF ITALIA	TERMIDOR SC	19275		X
328	27/06/2007	BERGEN	FUMINE SCARAFAGGI E FORMICHE	16232		X
329	27/06/2007	BERGEN	FUMINE PIASTRINE	9486		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
330	28/06/2007	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE	19000		X
331	28/06/2007	INDIA	DIFLOX COMPESSE	15328		X
332	05/07/2007	SOLVAY CHIMICA BUSSI	EURECOSAN	19307	X	
333	05/07/2007	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE SPRAY SECCO	19226		X
334	05/07/2007	GUGLIELMO PEARSON	CREOLINA	14810		X
335	06/07/2007	BLEU LINE	TAC SPRAY	16548		X
336	06/07/2007	BLEU LINE	NEODUST	13355		X
337	06/07/2007	BLEU LINE	RATOCID	13354		X
338	06/07/2007	SANITAS	IODOCID 10	18741		X
339	06/07/2007	ZELNOVA	H10 ZANZARICIDA LIQUIDO	17533		X
340	06/07/2007	SUMITOMO CHEMICAL UK	GOKILAHT 5 EC	17660		X
341	06/07/2007	CROMPTON	DU DIM SC 15	19161		X
342	06/07/2007	CROMPTON	DU DIM TB 2	19162		X
343	10/07/2007	BLEU LINE	PESGUARD NS 10/5	12857		X
344	10/07/2007	BLEU LINE	PERTEX	14269		X
345	10/07/2007	BLEU LINE	BALTHUS	15857		X
346	10/07/2007	BLEU LINE	MIX FARIN	5181		X
347	10/07/2007	BLEU LINE	NEOMURIN	5264		X
348	10/07/2007	BLEU LINE	BRORAT	13424		X
349	10/07/2007	BLEU LINE	LEIKON	4602		X
350	10/07/2007	BLEU LINE	PIREDUST	7278		X
351	10/07/2007	CROMPTON	NO LARV GRANULI	19309	X	
352	10/07/2007	BELL LABORATORIES	NOTRAC BLOX	18204		X
353	16/07/2008	COPYR	PBK POLVERE DI PIRETRO	5722		X
354	16/07/2007	JOHNSONDIVERSEY	SOFT CARE SENSISEPT H34	19065		X
355	16/07/2006	BASF ITALIA	ABATHION 500	18487		X
356	16/07/2005	BASF ITALIA	FASLANE 2% GEL	19377		X
357	16/07/2004	BASF ITALIA	FENDONA 15 SC	18409		X
358	16/07/2003	BASF ITALIA	FENDONA 60 SC	18381		X
359	16/07/2002	BASF ITALIA	FENDONA WG	18843		X
360	16/07/2001	BASF ITALIA	FENOGARD	14274		X
361	16/07/2000	BASF ITALIA	GOLIATH BOX	18272		X
362	16/07/1999	BASF ITALIA	GOLIATH GEL	18274		X
363	16/07/1998	BASF ITALIA	GOLIATH GOLD	18961		X
364	16/07/1997	BASF ITALIA	LOCKOUT	18273		X
365	16/07/1996	BASF ITALIA	STORM	17104		X
366	16/07/1995	BASF ITALIA	STORM PELLET	18757		X
367	16/07/1994	BASF ITALIA	STORM SECURE	18792		X
368	16/07/1993	BASF ITALIA	TENOPA	18487		X
369	16/07/1992	BASF ITALIA	TERMODOR SC	19275		X
370	16/07/2005	MONDIAL	SANIFY	18714		X
371	16/07/2004	ECOLAB	DESGUARD 20 IT	19310	X	
372	16/07/2003	ECOLAB	OASIS PRO 20 IT	19311	X	
373	17/07/2007	LOMBARDA H	STER MED	19313	X	
374	17/07/2007	NEWPHARM	BRA NEWPHEN 100 M	19312	X	
375	17/07/2007	GARDENING	DOC SCRUB CLOREXIDINA	19314	X	
376	17/07/2007	GARDENING	DOC SCRUP PVP IODIO	19315	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
377	17/07/2007	CROMPTON CHEMICAL	DEVICE GR 2	19034		X
378	17/07/2007	CROMPTON CHEMICAL	DU DIMA GR 2	19160		X
379	17/07/2007	CROMPTON CHEMICAL	DEVICE TB 2	19035		X
380	25/07/2007	COLKIM	PIRICOL	18486		X
381	25/07/2007	COLKIM	TETRABIOL	15322		X
382	25/07/2007	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER	19038		X
383	25/07/2007	CHIMIGROUP	FLYMET	19214		X
384	21/08/2007	JOHNSONDIVERSEY	ACTICLOR PLUS	19316		X
385	21/08/2007	COPYR	PYCATCHER	19317	X	
386	28/08/2007	GERMO	GD 90	7837		X
387	28/08/2007	BRACCO	AZOLIN INSETTOREPELLENTE	19220		X
388	28/08/2007	BLEU LINE	PERMOFEN FORTE	15384		X
389	28/08/2007	BASF ITALIA	ABATHION 500	6101		X
390	28/08/2007	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL LOZIONE NO GAS	18235		X
391	28/08/2007	GERMO	GERMODIS BUCATO	19318	X	
392	30/08/2007	ACTIVA	IDRORAT	19319	X	
393	30/08/2007	MARCO VITI	PYR ANTIPEDICULOSI SHAMPOO	19320	X	
394	30/08/2007	MARCO VITI	PYR MOUSSE ANTIPEDICULOSI	19321	X	
395	05/09/2007	JOHNSON WAX	OFF! ACTIVE SPRAY	18526		X
396	05/09/2007	JOHNSON WAX	OFF! ACTIVE LOZIONE	7514		X
397	05/09/2007	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X
398	05/09/2007	UNISPRAY	FULMI KILLER SCARAFAGGI E FORMICHE	19262		X
399	05/09/2007	ZAPI	NEOPERKIL	14762		X
400	05/09/2007	GUABER	GREY INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	4404		X
401	05/09/2007	GUABER	GREY INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE	8631		X
402	05/09/2007	GUABER	GREY LIQUIDO FORTE	9071		X
403	05/09/2007	GUABER	GREY MAT FORTE	10426		X
404	05/09/2007	GUABER	GREY MOSCE E ZANZARE "N"	18649		X
405	05/09/2007	GUABER	GREY SCARAFAGGI E FORMICHE "N"	18650		X
406	05/09/2007	GUABER	GREY ANTITARME	18707		X
407	05/09/2007	GUABER	GREY VESTE INSETTICIDA	18740		X
408	05/09/2007	GUABER	GREY DEO SANITY DISINFETTANTE	18882		X
409	05/09/2007	GUABER	BIO VAPE MOSCHE E ZANZARE	3525		X
410	05/09/2007	GUABER	VAPE INSETTI STRISCIANTI	4469		X
411	05/09/2007	GUABER	VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE	6809		X
412	05/09/2007	GUABER	VAPE OPEN AIR	7420		X
413	05/09/2007	GUABER	VAPE ZANZARE	7927		X
414	05/09/2007	GUABER	VAPE SPIRALI ZANZARIFUGHE	7110		X
415	05/09/2007	GUABER	VAPE PHARM	8400		X
416	05/09/2007	GUABER	VAPE PICK STOP CREMA	8411		X
417	05/09/2007	GUABER	VAPE DERM HERBAL ROLL-ON ANTIPUNTURA	8412		X
418	05/09/2007	GUABER	VAPE TAN INSETTIFUGO LIQUIDO	8413		X
419	05/09/2007	GUABER	VAPE DERM HERBAL ANTIPUNTURA DRAY	8498		X
420	05/09/2007	GUABER	VAPE SPRAY ANTIPUNTURA	8791		X
421	05/09/2007	GUABER	ZANZAREX SUPER	9887		X
422	05/09/2007	GUABER	JOLLY MAT	9002		X
423	05/09/2007	GUABER	TOPO-LI-ZAC	9031		X
424	05/09/2007	GUABER	X 18 - 1F	9039		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
425	05/09/2007	GUABER	ORIGINAL MAT	9043		X
426	05/09/2007	GUABER	VAPE PHARM "E"	9044		X
427	05/09/2007	GUABER	VAPE MAGIC "E"	9045		X
428	05/09/2007	GUABER	VAPE MOSCHE E ZANZARE "S"	9069		X
429	05/09/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA MOSCHE E INSETTI DIURNI	9070		X
430	05/09/2007	GUABER	Y-42-1A	9072		X
431	05/09/2007	GUABER	NEW VAPE MAT	9073		X
432	05/09/2007	GUABER	Y-22-1F	9074		X
433	05/09/2007	GUABER	MOSQUITO MAT	9902		X
434	05/09/2007	GUABER	VAPE MAT PHARM B.S.	9969		X
435	05/09/2007	GUABER	NEW VAPE MAT PHARM	9980		X
436	05/09/2007	GUABER	VAPE MAT ZZZ	9984		X
437	05/09/2007	GUABER	NEW VAPE MAT ZZZ	9991		X
438	05/09/2007	GUABER	DITAN POLVERE	10480		X
439	05/09/2007	GUABER	DITAN LIQUIDO	10782		X
440	05/09/2007	GUABER	RATKILLER ZOLLE	10684		X
441	05/09/2007	GUABER	SERAT	10686		X
442	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE	10747		X
443	05/09/2007	GUABER	SANITY GREY	10838		X
444	05/09/2007	GUABER	VAPE SCARAFAGGI E FORMCIHE	10919		X
445	05/09/2007	GUABER	VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE INSETTICIDA IN POLVERE	11727		X
446	05/09/2007	GUABER	OMIFAN MZ	11808		X
447	05/09/2007	GUABER	TOPINAMBUR	12045		X
448	05/09/2007	GUABER	VAPE GRANDI AMBIENTI	12325		X
449	05/09/2007	GUABER	VAPE TERRAZZE E GIARDINI	12328		X
450	05/09/2007	GUABER	RODITON 9	13116		X
451	05/09/2007	GUABER	RIDITON CB	13118		X
452	05/09/2007	GUABER	VAPE KO POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	13589		X
453	05/09/2007	GUABER	RODITAN 15	13788		X
454	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI	15135		X
455	05/09/2007	GUABER	TRITAN INSETTICIDA LIQUIDO	15236		X
456	05/09/2007	GUABER	VAPER DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE	16391		X
457	05/09/2007	GUABER	VAPE MAIGC	16688		X
458	05/09/2007	GUABER	VAPE MAT E	17051		X
459	05/09/2007	GUABER	VAPE ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI "MC"	17943		X
460	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE	18010		X
461	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO 2 MOSCHE - ZANZARE CONCENTRATO	18188		X
462	05/09/2007	GUABER	VAPE ACARI	18218		X
463	05/09/2007	GUABER	FITO SCARAFAGGI E FORMICHE	18240		X
464	05/09/2007	GUABER	VAPE MULTINSETTO	18280		X
465	05/09/2007	GUABER	ANTIPUNTURA LOZIONE	18302		X
466	05/09/2007	GUABER	VAPE DERM ANTIPUNTURA	18303		X
467	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO 2 SCARAFAGGI E FORMICHE	18335		X
468	05/09/2007	GUABER	VAPE ANTITARME "S"	18365		X
469	05/09/2007	GUABER	VAPE VESPE	18461		X
470	05/09/2007	GUABER	VAPE PORTATILE - RICARICA INSETTICIDA	18575		X
471	05/09/2007	GUABER	VAPE PHARM MAGIC "e"	18609		X
472	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO RAGNI-CHIMICI-MILLEPIEDI	18654		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
473	05/09/2007	GUABER	VAPE TARLI	18655		X
474	05/09/2007	GUABER	VAPE SUPER KO2 SCARAFAGGI E FORMICHE	18656		X
475	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE "N"	18657		X
476	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO ANTIPULCI-ANTIZECCHE	18664		X
477	05/09/2007	GUABER	VAPE PORTATILE "e"	18738		X
478	05/09/2007	GUABER	VAPE TECNO SCHERMO TOTALE	18739		X
479	05/09/2007	GUABER	VAPE TARME	18760		X
480	05/09/2007	GUABER	TECNO VESPE	18821		X
481	05/09/2007	GUABER	VAPE DERM HERBAL SHAMPOO ANTIPIDOCCHI	18831		X
482	05/09/2007	GUABER	VAPE PHARM PORTATILE	18962		X
483	05/09/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA STRISCIANTI	18979		X
484	05/09/2007	GUABER	VAPE STRISCAINTI POLVERE	19097		X
485	05/09/2007	GUABER	GREY SALESMACCHIA DISINFETTANTE	19135		X
486	05/09/2007	GUABER	GREY SANITY SALVIETTE DISINFETTANTI	19136		X
487	05/09/2007	GUABER	VAPE INSETTICIDA CONTRO FORMICHE E MILLEPIEDI	19204		X
488	05/09/2007	BASF ITALIA	STORM	17104		X
489	05/09/2007	GERMO	J MX 07	19322	X	
490	06/09/2007	INDIA	CRACKDOWN RAPIDE ULTRA	19323	X	
491	11/09/2007	AMUCHINA	AMUCHINA	16972		X
492	11/09/2007	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC POLVERE SCARAFAGGI E FORMICHE	18140		X
493	11/09/2007	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE	18541		X
494	11/09/2007	PHARMA TRADE	SPRAY MEDICAL	19325	X	
495	11/09/2007	JOHNSON WAX	BAYGON GENIUS LIQUIDO	19324	X	
496	11/09/2007	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE JUNIOR	18388		X
497	11/09/2007	B BRAUN	SOFTA MAN	15189		X
498	11/09/2007	B BRAUN	LIFO-SCRUB	18187		X
499	11/09/2007	B BRAUN	BRAUNODERM	11299		X
500	11/09/2007	B BRAUN	BRAUNODERM SPRAY	11295		X
501	11/09/2007	B BRAUN	MELSEPT SPRAY	11106		X
502	11/09/2007	B BRAUN	TIUTOL SUPERFICI	17293		
503	11/09/2007	BAYER CROPSCIENCE	QUICK BAYT	18938		X
504	11/09/2007	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC EW	13624		X
505	11/09/2007	VALETUDO	ZACUTRIN CREMA	19326	X	
506	24/09/2007	BLEU LINE	DAIPRON	6789		X
507	24/09/2007	BLEU LINE	HALOGERM	10660		X
508	24/09/2007	BLEU LINE	LEIKON 50	7397		X
509	24/09/2007	RELEVI	TARMIBLOK PLUS MAXI TRIPA AZIONE	19329	X	
510	24/09/2007	RELEVI	TARMIBLOK PLUS DIFFUSORE TRIPLA AZIONE	19328	X	
511	24/09/2007	GERMO	GERMODIS SPRAY	19327	X	
512	24/09/2007	COPYR	BROMIRAT	13372		X
513	24/09/2007	BLEU LINE	NURELLE 56 EC	12688		X
514	24/09/2007	ZAPI	CIPEKILL EC	19330	X	
515	27/09/2007	JOHNSON WAX	RAID LIQUIDO	19331	X	
516	27/09/2007	ECOLKEM	PRO XYLOS ANTITARLO	18720		X
517	28/09/2007	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GANCIO TRIPA AZIONE	19332	X	
518	28/09/2007	COPYR	PERTRIN AEROSOL	19333	X	
519	02/10/2007	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	STERIMAM	19334	X	
520	03/10/2007	ORMA	LARVISTOP	19267		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
521	04/10/2007	ESOFORM	CITROMED SOAP	14623		X
522	04/10/2007	BLEU LINE	PERMESOL	11382		X
523	04/10/2007	PALL FILTRATION & SEPARATION	DETAROX AP	17704		X
524	09/10/2007	BECTON DICKINSON ITALIA	EZ SCRUB TM 241 CON POVIDONE	19141		X
525	09/10/2007	CROMPTON CHEMICAL	DEVICE TB 2	19035		X
526	09/10/2007	ICEFOR	DEMOSAN LC	18984		X
527	09/10/2007	CANDIOLI	MOM SHAMPOO SCHIUMA ANTIPARASSITARIO	15255		X
528	09/10/2007	TOSVAR	DOBAR	13111		X
529	09/10/2007	JOHNSONDIVERSEY	CRUSAIR	7764		X
530	09/10/2007	PHARMA MILLENNIUM	ZANZOFF	18480		X
531	11/10/2007	J COLORS	PARAMATTI ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA	18993		X
532	11/10/2007	J COLORS	TOSCANO MUFFA STOP ADDITIVO DISINFETTANTE	19014		X
533	11/10/2007	J COLORS	PARAMATTI LO SPECIFICO ADDITIVO DISINFETTANTE	19056		X
534	11/10/2007	J COLORS	ROSSETTI BIOS K	2274		X
535	11/10/2007	DOX-AL ITALIA	HALAMID	3883		X
536	15/10/2007	COLKIM	ONE SHOT	19335	X	
537	18/10/2007	J COLORS	VIP SANIFIX ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19062		X
538	22/10/2007	JOHNSONDIVERSEY	LYSOFORM DISINFETTANTE PER CUCINA	18912		X
539	24/10/2007	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE FLOW 7,5	14035		X
540	24/10/2007	LACHIFARMA	CLORMED	18410		X
541	24/10/2007	ZOBELE	SPIRA PIASTRINE EXTRA PROFUMATE	15108		X
542	24/10/2007	REA	BROMAX	14020		X
543	25/10/2007	REA	DIPHOX	16795		X
544	25/10/2007	REA	DIPHOX P	16644		X
545	25/10/2007	PHARMA MILLENNIUM	OXYGEN FAZZOLETTINO DISINFETTANTE	15424		X
546	26/10/2007	FIRMA	RISAN	13131		X
547	26/10/2007	CHIMIGROUP	FLYMET	19214		X
548	29/10/2007	SANITAS	CITROSTERIL SAPOMANI	41		X
549	29/10/2007	E' COSI'	DEORNET	19336	X	
550	05/11/2007	VERDE VIVO	GIAGUAR SCARAFAGGI E FORMICHE	9507		X
551	05/11/2007	VERDE VIVO	GIAGUAR MOSCHE E ZANZARE	7523		X
552	05/11/2008	MAYER BRAUN	ZANZARA MAYER	18836		X
553	05/11/2008	ZAPI	BRODITOP	17227		X
554	05/11/2008	ZAPI	BONIRAT	17238		X
555	06/11/2008	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL LOZIONE NO GAS	18235		X
556	06/11/2008	TAVOLA	ORPHEA PERSONAL BABY	18236		X
557	08/11/2008	GAMMA INTERNATIONAL	GAMMA RAT	18015		X
558	08/11/2008	GERMO	GERMODIS EXTRA STRONG DISINFETTANTE SGRASSATORE	19337	X	
559	08/11/2008	DASTY ITALIA	DASTY HYGIENIC	19338	X	
560	08/11/2008	JOHNSONDIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		X
561	14/11/2008	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE GEL	19341	X	
562	14/11/2008	LOMBARDA H	DECS FOOD	19340	X	
563	14/11/2008	RELEVI	TARMIBLOK PLUS STRISCE TRIPLA AZIONE	19339	X	
564	14/11/2008	KOLLANT	ANTIVESPE	18616		X
565	14/11/2008	JOHNSONDIVERSEY	TEGO 51	2277		X
566	14/11/2008	JOHNSON WAX	RAID SPIRALI	17648		X
567	14/11/2008	PIETRASANTA PHARMA	ALONTAN INSETTOREPELLENTE LOZIONE	17870		X
568	14/11/2008	MAYER BRAUN	VAPMAYER	17281		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
569	22/11/2008	RELEVI	TARMIBLOK PLUS BUSTINE TRIPLA AZIONE	19342	X	
570	22/11/2008	SUMITOMO CHEMICAL UK	SUMITHRIN 10 SEC	14312		X
571	22/11/2008	CO IND	COOP NG	12950		X
572	22/11/2008	BERGEN	FLASH 23	18895		X
573	22/11/2008	LOMBARDA H	DECS COMPRESSE AMBIENTE	19343	X	
574	22/11/2008	BERGEN	FULMINE PIASTRINE	9486		X
575	27/11/2007	GABBIANO	MEDIALCOL	17195		X
576	28/11/2007	GERMO	GERMOXID	11571		X
577	28/11/2007	COPYR	SPRIN	18124		X
578	03/12/2008	GERMO	MULTIUSI SPRAY	13431		X
579	03/12/2008	FIRMA	ZETATRE P	13134		X
580	03/12/2008	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE CASA FORMICHE E SCARAFAGGI	19344	X	
581	03/12/2008	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE CASA MOSCHE E ZANZARE	19345	X	
582	03/12/2008	JOHNSON WAX	OUST 3 IN 1	19346	X	
583	03/12/2008	LOMBARDA H	LH INCOLORE 70	18668		X
584	03/12/2008	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXIDINA 70	19104		X
585	03/12/2008	ZAPI	GARDENTOP PIU'	13865		X
586	03/12/2008	WERNER & MERTZ	BEN HUR IGENET	19347	X	
587	04/12/2008	GUABER	VAPE TARME S	18365		X
588	04/03/2008	SUMITOMO CHEMICAL UK	PESGUARD WBA AEROSOL	19294		X
589	04/12/2008	SUMITOMO CHEMICAL UK	GOKILAHT 5 EC	17660		X
590	04/12/2008	JOHNSON WAX	OKO SPRAY EXTRA	4347		X
591	04/12/2008	AGRIPHAR	EXIT WP	19348	X	
592	04/12/2008	AGRIPHAR	EXIT 10	19349	X	
593	04/12/2008	AGRIPHAR	EXIT 100	19350	X	
594	04/12/2008	INTELLINET	BIOSAN UNO	17503		X
595	04/12/2008	INTELLINET	BIOSAN UNO CONCENTRATO	19241		X
596	04/12/2008	VIFOR FRANCE	ANTI BRUMM FORTE	19128		X
597	05/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	BAYGON N LIQUIDO	10532		X
598	05/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	BAYTION EC	7188		X
599	05/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	HYGIENIST PULIVELOCE WC	13805		X
600	05/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC ESCA MOSCHICIDA	18339		X
601	06/12/2008	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	MAMMO IOD	19351	X	
602	06/12/2008	JOHNSONDIVERSEY	TEGODOR	12525		X
603	12/12/2000	SOREX	AVERT GEL SCARAFAGGI	18946		X
604	13/12/2008	KWIZDA FRANCE	BIXAN MG	19272		X
605	13/12/2008	GUABER	VAPE SALVIETTE ANTIPUNTURA	7411		X
606	18/12/2008	INDIA	DELTRIN FLOW	16349		X
607	18/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	AQUAPY	18146		X
608	18/12/2008	CIFO	VESPHORIN	19202		X
609	18/12/2008	ZAPI	MOSCACID ULTRA	19206		X
610	18/12/2008	LOMBARDA H	LH IODO ALCOLICO	19352	X	
611	18/12/2008	ZAPI	TRIFORM ESCA	19353	X	
612	18/12/2008	GERMO	G QUATTRO	19354	X	
613	18/12/2008	GAMMA INTERNATIONAL	DORITOX	8397		X
614	18/12/2008	GAMMA INTERNATIONAL	ZAMHO	8387		X
615	18/12/2008	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC EW	13624		X
616	18/12/2008	PHARMA MILLENNIUM	ZANZOFF	18480		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
617	18/12/2008	PIETRASANTA PHARMA	ALONTAN INSETTOREPELLENTE	18704		X
618	18/12/2008	LOMBARDA H	DECS COMPRESSE	19274		X
619	18/12/2008	INDIA	MEGALON PASTA	18464		X
620	18/12/2008	RELEVI	JOLLY PLUS TRIPLA AZIONE	19255	X	
621	18/12/2008	BLEU LINE	GESAN	11509		X
622	18/12/2008	INDIA	SINTRINA PLUS	12961		X
623	18/12/2008	INDIA	AQUA LARV	19356	X	
624	18/12/2008	ORMA	MASTERCID PS	18416		X
625	18/12/2008	NANOMATERIALS	BACTERCLINE MULTIUSO	19258		X
626	18/12/2008	BOLTON MANITOBA	SMAC CASA PULITO SICURO DETERGENTE DISINFETTANTE	19255		X
627	18/12/2008	ZELNOVA	PYTETRIN PLUS	18424		X
628	19/12/2008	BLEU LINE	BACTOSTERM	3050		X
629	19/12/2008	BLEU LINE	BIAMAL	9108		X
630	19/12/2008	BLEU LINE	BIAMAL R	9109		X
631	19/12/2008	BLEU LINE	BIOCLOR	12900		X
632	19/12/2008	BLEU LINE	BIOFOG	9700		X
633	19/12/2008	BLEU LINE	BIOSAN	13598		X
634	19/12/2008	BLEU LINE	CHIMO PIU'	13585		X
635	19/12/2008	BLEU LINE	CIPEX	13596		X
636	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN C.E.	11090		X
637	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN CY	12689		X
638	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN M 40	7302		X
639	19/12/2008	BLEU LINE	DUSBANONE	11058		X
640	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN 120	12477		X
641	19/12/2008	BLEU LINE	ECOMETRINA	13060		X
642	19/12/2008	BLEU LINE	ENTOFOG	7645		X
643	19/12/2008	BLEU LINE	FORTHION	5567		X
644	19/12/2008	BLEU LINE	LARVOTOX GRANULI	7275		X
645	19/12/2008	BLEU LINE	LEDUST	7093BIS		X
646	19/12/2008	BLEU LINE	LEICOVAP	9105		X
647	19/12/2008	BLEU LINE	MALBROM 26	9552		X
648	19/12/2008	BLEU LINE	MARVAN	5544		X
649	19/12/2008	BLEU LINE	MELIUS	9732		X
650	19/12/2008	BLEU LINE	MIX AEROSOL	5287		X
651	19/12/2008	BLEU LINE	NEOVAP	3416		X
652	19/12/2008	BLEU LINE	PERMECLOR 2000	11146		X
653	19/12/2008	BLEU LINE	PESTION	5914		X
654	19/12/2008	BLEU LINE	PIRITHION	10718		X
655	19/12/2008	BLEU LINE	PM 60	2080		X
656	19/12/2008	BLEU LINE	RELDAFOS	11618		X

numero d'ordine		DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
657	19/12/2008	BLEU LINE	RELDAN MICRO	15452		X
658	19/12/2008	BLEU LINE	SUM 50 E	7398		X
659	19/12/2008	BLEU LINE	SUMATRINA	13584		X
660	19/12/2008	BLEU LINE	ISOMIX	13586		X
661	19/12/2008	BLEU LINE	MICROFLY	14777		X
662	19/12/2008	BLEU LINE	RATTINONE	13653		X
663	19/12/2008	BLEU LINE	PERMEX 22 E	14318		X
664	19/12/2008	BLEU LINE	RATTOFENE	15471		X
665	19/12/2008	BLEU LINE	TOP	9151		X
666	19/12/2008	BLEU LINE	PROFIT	11611		X
667	19/12/2008	BLEU LINE	PYIROCYDE 85	3739		X
668	19/12/2008	BLEU LINE	CHIMOGERM	10158		X
669	19/12/2008	BLEU LINE	BLATTOXUR E.C.	13423		X
670	19/12/2008	BLEU LINE	SOVI-TOX	5182		X
671	19/12/2008	BLEU LINE	FLYFOG	7018		X
672	19/12/2008	BLEU LINE	IODOGERM	7149		X
673	19/12/2008	BLEU LINE	CYPER MICRO 111	15392		X
674	19/12/2008	BLEU LINE	KNOX OU	11164		X
675	19/12/2008	BLEU LINE	BACTOSTERM	3050		X
676	19/12/2008	BLEU LINE	BIAMAL	9108		X
677	19/12/2008	BLEU LINE	BIAMAL R	9109		X
678	19/12/2008	BLEU LINE	BIOCLOR	12900		X
679	19/12/2008	BLEU LINE	BIOFOG	9700		X
680	19/12/2008	BLEU LINE	BIOSAN	13598		X
681	19/12/2008	BLEU LINE	CHIMO PIU'	13585		X
682	19/12/2008	BLEU LINE	CIPEX	13596		X
683	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN C.E.	11090		X
684	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN CY	12689		X
685	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN M 40	7302		X
686	19/12/2008	BLEU LINE	DUSBANONE	11058		X
687	19/12/2008	BLEU LINE	DURSBAN 120	12477		X
688	19/12/2008	BLEU LINE	ECOMETRINA	13060		X
689	19/12/2008	BLEU LINE	ENTOFOG	7645		X
690	19/12/2008	BLEU LINE	FORTHION	5567		X
691	19/12/2008	BLEU LINE	LARVOTOX GRANULI	7275		X
692	19/12/2008	BLEU LINE	BIOTRIN	11208		X
693	19/12/2008	BLEU LINE	PYRETRUM	7306		X
694	19/12/2008	BLEU LINE	ECO 90	16757		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
695	19/12/2008	BLEU LINE	PRIMEX	1199		X
696	19/12/2008	BLEU LINE	IODINA	7219		X
697	19/12/2008	BLEU LINE	CYPER MICRO 280	15394		X
698	19/12/2008	BLEU LINE	DEOSTERYL	3052		X
699	19/12/2008	BLEU LINE	LEDUST	7093BIS		X
700	19/12/2008	BLEU LINE	LEICOVAP	9105		X
701	19/12/2008	BLEU LINE	MALBROM 26	9552		X
702	19/12/2008	BLEU LINE	MARVAN	5544		X
703	19/12/2008	BLEU LINE	MELIUS	9732		X
704	19/12/2008	BLEU LINE	MIX AEROSOL	5287		X
705	19/12/2008	BLEU LINE	NEOVAP	3416		X
706	19/12/2008	BLEU LINE	PERMECLOR 2000	11146		X
707	19/12/2008	BLEU LINE	PESTION	5914		X
708	19/12/2008	BLEU LINE	PIRITHION	10718		X
709	19/12/2008	BLEU LINE	PM 60	2080		X
710	19/12/2008	BLEU LINE	RELDAFOS	11618		X
711	19/12/2008	BLEU LINE	RELDAN MICRO	15452		X
712	19/12/2008	BLEU LINE	SUM 50 E	7398		X
713	19/12/2008	BLEU LINE	SUMATRINA	13584		X
714	19/12/2008	BLEU LINE	ISOMIX	13586		X
715	19/12/2008	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	MASTO FIT AMARILLO	19218		X
716	19/12/2008	FARNAM COMPANIES	TRI-TEC 14	17937		X
717	19/12/2008	EUROSPITAL	IGEN	19037		X
718	19/12/2008	BLEU LINE	DIDIFOS 30 EC	9373		X
719	19/12/2008	LINFA	NECORA PELLET	18455		X
720	19/12/2008	GOLGATE PALMOLIVE	AJAX DISINFETTANTE BAGNO SPRAY	18916		X
721	19/12/2008	KWIZDA FRANCE	WINDOW STICKERS AND STRIPS	19357	X	
722	19/12/2008	MC ITALIA	SIMPLY SOAP	18728		X
723	19/12/2008	MC ITALIA	SIMPLY GEL	18826		X
724	19/12/2008	LEOVET DR JACOBY	POWER PHASER	19359	X	
725	19/12/2008	VEBI	MURIN FACOUM ESCA GRASSA	18044		X
726	19/12/2008	ZAPI	SPEED SPRAY	18482		X
727	19/12/2008	VEBI	DURACID	14573		X

08A04430

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo a modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alfa Kappa» - Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1041 dell'8 maggio 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco.

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 15 maggio 2008, a pag. 60, 2ª colonna, è apportata la seguente modifica:

al paragrafo «è ora trasferita alla società»:

in luogo di: «*PREFENIUS* KABI ITALIA S.R.L.»,

leggasi: «*FRESENIUS* KABI ITALIA S.R.L.».

08A04450

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Psoriderm»

Con la determinazione n. aRM - 89/2008-1318 del 6 giugno 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mipharm S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PSORIDERM.

Confezione: 025794090.

Descrizione: «1% crema» 1 tubo da 30 g.

Farmaco: PSORIDERM.

Confezione: 025794088.

Descrizione: «0,5% crema» 1 tubo da 30 g.

08A04448

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti l'acqua di sorgente denominata «Rocca Galgana»

Con determinazione n. 004888 del 5 maggio 2008 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la soc. Sorgenti Blu s.r.l., con sede legale in Milano, via Medici n. 8 e stabilimento in Citerna-Fornovo (Parma) via Fondovalle n. 83/85 - partita IVA 04328940962 - è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, l'acqua di sorgente denominata «Rocca Galgana» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito della concessione mineraria «Citerna», in contenitori di policarbonato da l. 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie di diverse capacità sia di litri 1 che di altre capacità.

08A04384

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «MSM - Muggia Servizi e Manutenzioni - Società Cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1031 d.d. 5 giugno 2008 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «MSM - Muggia Servizi e Manutenzioni - Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 2 maggio 1985, per rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Muggia ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

08A04426

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-145) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.